

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

«HQF S.P.A. Convertibile T.V. 2025-2035»

DI NOMINALI EURO 5.000.000,00

HIGH QUALITY FOOD S.P.A.

con sede legale in Roma (RM), Via di Pietralata n. 179

capitale sociale pari ad Euro 1.341.279,3 (unmilione trecento quarantunoducetotantannove/30) di cui versato Euro 1.121.921,00 (unmilione centoventunonovecentoventuno/3)

codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 0830911009

R.E.A. RM – 1087366

Il prestito **HQF S.P.A. Convertibile T.V. 2025-2035** è disciplinato dai seguenti termini e condizioni (il “**Regolamento del Prestito**” o “**Regolamento**”) e, per quanto quivi non specificato, dall’articolo 2420-bis del Codice Civile in materia di obbligazioni convertibili in azioni emesse da società per azioni.

1. Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli

- 1.1 Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile (il “**Prestito**” o il “**POC**”) da parte di High Quality Food S.p.A. (l’“**Emittente**” o “**HQF**”).
- 1.2 Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), denominato «**HQF S.p.A. convertibile T.V. 2025-2035**», è costituito da n. 10 (dieci) titoli obbligazionari convertibili del valore nominale unitario di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) ciascuno in taglio non frazionabile (i “**Titoli**”).
- 1.3 Il Prestito è emesso dall’Emittente in conformità con gli artt. 2441, commi quinto e sesto, e 2420-bis del Codice Civile nonché con l’articolo 6, comma 6.8, dello statuto dell’Emittente.
- 1.4 Il Prestito è riservato in sottoscrizione a Proposta Terza S.r.l. (“**Proposta Terza**” o il “**Portatore**”), con sede legale in Piazza del Duomo n. 19 31100, Treviso iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, codice fiscale e P.IVA n. 05480290260.

2. Status dei Titoli

- 2.1 I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell’Emittente e saranno considerati in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell’Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell’Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.
- 2.2 I Titoli sono convertibili in azioni ordinarie dell’Emittente al ricorrere delle fattispecie previste dal presente Regolamento del Prestito.

3. Emissione e utilizzo del Prestito

- 3.1 Il POC per un importo massimo pari ad Euro 5.000.000 (cinque milioni/00) è emesso alla pari con erogazione in due diverse tranches, assistite da Garanzie (come di seguito definite), e strutturato come segue:

- (a) la prima tranche del POC sarà pari ad Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) da erogarsi alla sottoscrizione del presente Regolamento (la “**Tranche 1**”); e
- (b) la seconda (ed ultima) tranche del POC sarà pari ad Euro 2.000.000,00 (due milioni/00) da erogarsi entro il 30 dicembre 2026 ovvero entro il minor termine comunque coincidente con la data di stipula dell’atto di compravendita dell’Immobile Roma (la “**Tranche 2**”).

3.2 Resta inteso che:

- (a) l’importo della Tranche 1 dovrà essere utilizzato prioritariamente per l’acquisto dell’unità immobiliare ad uso magazzino commerciale sita nel comune di Cernusco sul Naviglio (MI), Strada Padana superiore n. 20, all’interno del complesso “Le Pagode”, identificata catastalmente al foglio 47, particella n. 27, sub. 2 (l’“**Immobile Milano**”), con atto di compravendita da perfezionarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2025 presso un notaio indicato da HQF ad un corrispettivo, che verrà versato sul conto corrente indicato da HQF, corrispondente all’importo della Tranche 1; e
- (b) l’importo della Tranche 2 dovrà essere utilizzato prioritariamente per l’acquisto del compendio industriale con annessi uffici e corte pertinenziale, sito in Roma (RM), via Cervara, n. 75, identificato catastalmente al foglio 652, particella n. 161, sub. 504 (l’“**Immobile Roma**”), con atto di compravendita da perfezionarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2026 presso un notaio indicato da HQF - ad un corrispettivo che verrà versato, entro il termine di 30 giorni antecedenti alla data del rogito, sul conto corrente di HQF, corrispondente all’importo della Tranche 2; e
- (c) fermo restando quanto previsto ai paragrafi 3.2(a) e 3.2(b) che precedono, gli importi della Tranche 1 e della Tranche 2 dovranno essere utilizzati per la realizzazione degli obiettivi fissati all’interno del Piano (Allegato A dell’Accordo) condiviso e concordato tra la Società e Cirio Società Agricola, S.r.l., con sede legale in Piana di Monte Verna, località Fagianeria – CAP 81013 (CE), P. IVA 03189220613 (società controllata da Proposta Terza) (“**Cirio Agricola**”) in data [31.10.2025] contenente dati economici certi e vincolanti, in forza del quale HQF si è obbligata ad acquistare da Cirio Agricola, ai prezzi ivi indicati, le quantità di prodotti lattiero-caseari specificate nel medesimo (il “**Piano**”).

4. Garanzie

4.1 I Titoli sono assistiti, cumulativamente, dalle seguenti garanzie:

- (a) dall’ipoteca volontaria di 1° grado costituita da HQF sull’Immobile Milano (l’“**Ipoteca Milano**”);
- (b) dall’ipoteca volontaria di 2° grado costituita da HQF sull’Immobile Roma (l’“**Ipoteca Roma**”); e
- (c) dal pegno costituito da parte dei soci Sig. Simone Cozzi e Sig.ra Adriana Panico e in favore dell’Emittente, quali soci di maggioranza dell’Emittente, sulle proprie azioni detenute nell’Emittente, il tutto come meglio specificato nell’atto di pegno sottoscritto in data odierna a rogito del dott. [***] (Rep. [***], Racc. [***]),

(collettivamente, le “**Garanzie**”) il tutto in conformità a separati accordi stipulati con Proposta

Terza ai fini di garanzia della remunerazione e del rimborso integrale, fino al valore del 100% dell'ammontare del Prestito (quindi, per un ammontare di almeno Euro 5.000.000,00 – *cinque milioni/00*) oltre ad interessi, oneri e spese accessorie e dell'adempimento, da parte di HQF, di tutte le proprie obbligazioni di pagamento verso Proposta Terza derivanti dal POC, come disciplinate dal Regolamento.

- 4.2 Pertanto, Proposta Terza avrà pieno diritto di escutere le Garanzie sino all'integrale rimborso del valore del POC (i) sia nel caso in cui HQF si trovasse nell'impossibilità di rimborsare, sia integralmente che parzialmente, i Titoli detenuti da Proposta Terza e/o comunque fosse inadempiente, in tutto o in parte, rispetto agli obblighi di remunerazione e/o rimborso del POC, (ii) sia al verificarsi di uno qualsiasi degli Eventi Rilevanti di cui all'Articolo 12 (*Rimborso anticipato e diritto di conversione a favore del Portatore. Rapporto di conversione*) che segue.

5. Limiti di sottoscrizione e circolazione

- 5.1 Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte del Portatore.
- 5.2 Non è consentito il trasferimento, in tutto o in parte, dei Titoli, con espressa esclusione di qualsiasi successiva circolazione o rivendita senza il preventivo consenso scritto dell'Emittente.
- 5.3 I Titoli sono emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto d'offerta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1, par. 4, lett. c) e lett. d), e 3, par. 2, lett. b) del Regolamento (UE) 1129/2017 ed all'articolo 34-ter, comma 01, del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (*Regolamento Emittenti*) e sue successive modifiche.

6. Prezzo di emissione

- 6.1 I Titoli sono emessi alla pari, ossia per un corrispettivo unitario pari al loro valore nominale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) cadauno, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per il Portatore.

7. Data di Emissione e durata

- 7.1. I Titoli sono emessi il [***] 2025 ("**Data di Emissione**") e hanno godimento a partire da tale data.
- 7.2. Il Prestito ha una durata di 10 (dieci) anni, a partire dalla sua sottoscrizione sino al [***] 2035 (la "**Data di Scadenza**"), con rimborso graduale a rate ricorrenti a partire dal [6° [(sesto)]] anno secondo quanto previsto ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso e diritto del Portatore alla conversione*).

8. Remunerazione dei Titoli

- 8.1. Il Prestito è fruttifero di interessi su base annuale a partire dalla Data di Emissione (inclusa).
- 8.2. Il Tasso di interesse è pari allo 0,5% calcolato su base annua.
- 8.3. Le cedole verranno calcolate su base annuale e saranno corrisposte al Portatore in via posticipata alla scadenza del dodicesimo (12°) mese dalla Data di Emissione e alla scadenza dei successivi periodi di dodici (12) mesi.
- 8.4. I Titoli cesseranno di maturare interessi alla prima tra:
- (a) la data di rimborso graduale applicabile al singolo titolo;
 - (b) la Data di Scadenza del Prestito; e

- (c) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento del Prestito (Rimborso anticipato a favore dell'Emittente) o dell'articolo 12 (Rimborso anticipato a favore del Portatore), la relativa Data di Rimborso Anticipato,

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza, o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento, i Titoli, ai sensi dell'articolo 1224 del Codice Civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari al tasso di interesse previsto ai sensi del D. Lgs 231/2002. Parimenti, qualora, alla data di rimborso graduale di uno o più titoli l'Emittente non proceda al rimborso integrale dei titoli stessi in conformità con il presente Regolamento del Prestito, detti titoli, ai sensi dell'articolo 1224 del Codice Civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari al tasso di interesse previsto ai sensi del D. Lgs 231/2002.

- 8.5. Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in caso di anno bisestile, 366), secondo la convenzione "*Act/Act unadjusted*", come intesa nella prassi di mercato.
- 8.6. Per "**periodo di interessi**" si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Emissione (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa); fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dei Portatori né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention – unadjusted*).

9. Rimborso e diritto del Portatore di conversione

- 9.1. Salvo quanto previsto ai successivi Articoli 9.3, 11 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e 12 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori*), il Prestito sarà rimborsato alla pari, secondo il seguente piano di rimborso graduale a rate ricorrenti:
- (a) 5 rimborsi, a ricorrenza annuale, ognuno dell'importo di Euro [1 milione] a partire del [6]° anno dalla Data di Emissione;
- 9.2. Resta inteso tra le Parti che il pagamento di ciascun importo dovuto, secondo quanto previsto al presente Articolo 9 (*Rimborso e diritto del Portatore di conversione*), avverrà entro trenta (30) Giorni Lavorativi successivi a ciascuna delle scadenze qui indicate (la "**Data di Pagamento**"). Qualora la Data di Scadenza o una delle scadenze sopra indicate dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore del Portatore.
- 9.3. Resta inteso tra le Parti che il Portatore avrà il diritto, a suo insindacabile giudizio, di convertire in tutto o in parte l'importo di ciascun pagamento ai sensi del presente Articolo 9 (*Rimborso e diritto del Portatore di conversione*) a titolo di rimborso del POC in azioni di nuova emissione di HQF. In tal caso:
- (a) il Portatore dovrà formulare richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo PEC all'indirizzo [hqfsrl@legalmail.it] entro 60 (sessanta) Giorni Lavorativi prima della

relativa scadenza di cui all' Articolo 9.1 che precede; e

- (b) troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le previsioni di cui all' Articolo 12.8 che segue.

10. Impegni dell'Emittente

10.1. Al fine di fornire le Garanzie in relazione alla restituzione integrale del POC a favore di Proposta Terza, HQF si impegna sin da ora a suo esclusivo carico a:

- (a) acquistare l'Immobile Milano mediante l'esercizio del diritto di opzione di acquisto conferito ad HQF da Vallese S.r.l. entro il 31 dicembre 2025;
- (b) costituire l'Ipoteca Milano;
- (c) esercitare il diritto di opzione di acquisto per l'Immobile Roma conferito ad HQF da AMG International S.r.l. e, per l'effetto, sottoscrivere il relativo contratto preliminare di compravendita notarile (che dovrà essere in ogni caso trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri) entro e non oltre il 31 dicembre 2025;
- (d) costituire l'Ipoteca Roma; e
- (e) eseguire sull'Immobile Roma e sull'Immobile Milano tutti i lavori di ammodernamento, ristrutturazione ed efficientamento energetico previsti ai sensi del Bando entro e non oltre i termini previsti dal Bando.

11. Rimborso anticipato a favore dell'Emittente

L'Emittente avrà facoltà di procedere al rimborso anticipato del POC, in tutto o in parte, alla pari (incluso il rateo di interessi maturato e non pagato) senza alcuna penale o costo aggiuntivo.

12. Rimborso anticipato e diritto di conversione a favore del Portatore. Rapporto di conversione

Eventi Rilevanti

12.1. Proposta Terza ha diritto a esercitare il recesso anticipato (con conseguente rimborso integrale anticipato), con conseguentemente diritto di Proposta Terza ad escutere le Garanzie, nei seguenti casi, ciascuno dei quali costituisce un **"Evento Rilevante"**:

- (a) l'inadempimento totale o parziale, da parte di HQF, degli obblighi di acquisto nei volumi e secondo i termini, tempistiche, e specificazioni contenute nel Piano stesso, che costituisce parte integrante dell' Accordo, nonché secondo le disposizioni richiamate al successivo paragrafo 12.4 relativamente alle merci e ai prodotti venduti e/o commercializzati da Cirio Agricola nonché da qualsiasi altra entità controllata direttamente o indirettamente da Proposta Terza (i **"Volumi Garantiti di Acquisto"**); ove occorrer possa si precisa che tale diritto di recesso spetterà a Proposta Terza in caso di inadempimento, totale o parziale, da parte di HQF a tutti gli obblighi assunti ai sensi del Piano, ferme restando le specifiche disposizioni riportate nel Piano stesso e sopra richiamate;
- (b) la cessazione, sospensione o riduzione sostanziale dell'impegno operativo del Sig. Simone Cozzi, in qualità di Presidente e Amministratore Delegato di HQF, per un periodo continuativo superiore a sessanta (60) Giorni Lavorativi, salvo eventi di forza

maggiore, ovvero sue dimissioni non previamente concordate per iscritto con Proposta Terza.

- (c) mancata nomina, da parte dell'assemblea dei soci e/o del Consiglio di Amministrazione di HQF, dell'uditore e/o del consigliere nominato da Proposta Terza (se nominato) e/o del sindaco di designazione di Proposta Terza;
- (d) perdita del controllo di HQF da parte dei Soci di Maggioranza ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, Cod. Civ.;
- (e) modifica dello statuto di HQF che riguardi i diritti di Proposta Terza senza il preventivo consenso di Proposta Terza, fatta salva la modifica statutaria finalizzata ad aumentare a 5 il numero dei membri effettivi del Collegio Sindacale;
- (f) fusione, scissione o trasformazione di HQF;
- (g) liquidazione volontaria e scioglimento di HQF;
- (h) mancato pagamento anche di una sola cedola entro i trenta (30) giorni di calendario successivi alla prevista data di pagamento;
- (i) mancato rimborso anche di un solo Titolo entro i sessanta (60) giorni di calendario successivi alla relativa data di pagamento;
- (j) mancato rimborso integrale del POC alla scadenza;
- (k) l'inadempimento, totale o parziale, da parte di HQF, di anche solo una delle obbligazioni previste ai sensi dell'Articolo 10 (*Impegni dell'Emittente*) dell'Accordo di investimento.
- (l) qualora in qualsiasi circostanza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa antimafia, pervenissero a Proposta Terza informazioni prefettizie interdittive e/o comunque per tutta la durata del POC, venissero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa ovvero l'applicazione di una misura di prevenzione nei confronti dei soggetti della Società sottoposti a verifiche antimafia ex art. 85 D. Lgs 159/2011.

Attestazione dell'Evento Rilevante – Procedura di mitigazione

- 12.2. Al verificarsi di un Evento Rilevante, HQF dovrà immediatamente dare comunicazione per iscritto a Proposta Terza, fornendo tutte le informazioni circa le cause e motivazioni del verificarsi di tale evento. Fermo restando quanto previsto ai paragrafi 12.5 e seguenti, entro sessanta (60) Giorni Lavorativi dal verificarsi dell'evento *de qua*, le Parti si impegnano a fare quanto ragionevolmente possibile per eliminare le conseguenze che hanno cagionato detto evento e si adopereranno al meglio, ed in buona fede.
- 12.3. Alla scadenza di detto termine:
 - (a) ove le circostanze che hanno cagionato il verificarsi dell'Evento Rilevante fossero state completamente eliminate, Proposta Terza non potrà esercitare il proprio diritto di recesso e non si applicheranno le disposizioni di cui al paragrafo 12.5 che segue;
e
 - (b) ove le circostanze che hanno cagionato il verificarsi dell'Evento Rilevante fossero ancora esistenti e non rimediabili, Proposta Terza potrà esercitare il proprio diritto di recesso e si applicheranno le disposizioni di cui al paragrafo 12.5 che segue.

- 12.4. Resta in ogni caso inteso che, qualora HQF non realizzi i Volumi Garantiti di Acquisto indicati nel Piano e secondo le specifiche disposizioni richiamate nel Piano stesso, a causa di un mancato approvvigionamento, anche in dipendenza degli standard di qualità richiesti dalla clientela di HQF, ovvero delle tempistiche produttive e di consegna del prodotto, che potranno essere meglio definiti negli accordi commerciali da predisporre in attuazione del Piano che le Parti sottoscriveranno in seguito, anche prevedendo la costituzione di un team di lavoro preposto a fissare e aggiornare specifici protocolli sulle caratteristiche dei prodotti e monitorare il rispetto degli standard qualitativi e della normativa vigente applicabile in materia, adeguatamente documentato e imputabile esclusivamente a Cirio Agricola (ovvero da qualsiasi altra entità controllata direttamente o indirettamente da Proposta Terza), tale circostanza non costituirà presupposto per il verificarsi dell'evento di cui al paragrafo 10.12(i) dell'Accordo di Investimento e né darà luogo al diritto di recesso di cui al paragrafo 10.10(i) dell'Accordo di Investimento.

Esercizio del diritto di recesso

- 12.5. Al verificarsi di un Evento Rilevante, Proposta Terza avrà la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto ed avrà il diritto di (i) convertire tutte o parte delle obbligazioni di cui al POC in azioni HQF di nuova emissione ad un tasso di conversione concordato tra le Parti pari ad Euro 2,09 (Euro due virgola zero nove) per singola Azione di HQF; (ii) escutere le Garanzie; e (iii) esperire ulteriori azioni di tutela e di risarcimento del danno esperibili da Proposta Terza ai sensi di legge.
- 12.6. Il Portatore dovrà, in tali eventualità, formulare richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo PEC all'indirizzo hqfsrl@legalmail.it almeno novanta (90) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato o della relativa Data di Conversione indicata in tale richiesta.
- 12.7. A seguito della suddetta richiesta scritta di recesso anticipato:
- (a) Tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione ai Titoli diverranno immediatamente esigibili con riguardo sia al capitale (che dovrà essere rimborsato alla pari) che agli interessi maturati in relazione ai Titoli alla relativa Data di Rimborso Anticipato o, se successiva, alla data dell'effettivo pagamento, senza aggravio di spese o commissioni per il Portatore; e
 - (b) L'Emittente (se richiesto) provvederà senza indugio ad emettere ed assegnare al Portatore le Azioni di compendio al medesimo spettanti.
- 12.8. La conversione delle obbligazioni, in tutti i casi in cui debba darsi luogo alla conversione in azioni di una o più obbligazioni convertibili, in conformità a separati accordi stipulati con Proposta Terza verrà effettuato applicando la seguente formula matematica:

Azioni di Compendio = (valore nominale del POC al momento della conversione che il Portatore intende convertire + interessi capitalizzati non corrisposti in relazione a tale valore nominale di POC) / Prezzo di Conversione,

dove:

- **“Azioni di Compendio”** indica il numero di azioni ordinarie High Quality Food S.p.A. da assegnare al Portatore del Titolo / dei Titoli oggetto di conversione;

- “**Prezzo di Conversione**” è pari ad Euro 2,09 (Euro due virgola zero nove).

13. Servizio del prestito

Il pagamento degli interessi ed il rimborso dei Titoli saranno effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati ai sensi del regime ex d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

14. Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli

14.1. L'emissione dei Titoli e l'Aumento di Capitale riservato a servizio dell'emissione delle Azioni di Compendio sono stati deliberati dall'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Emittente in data [***] 2025.

14.2. In particolare, l'Emittente ha deciso di procedere all'emissione dei Titoli per un valore nominale complessivo pari ad Euro 5.000.000,00 (*cinque milioni/00*) e, contestualmente, deliberato un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi quinto e sesto, cod. civ., riservato a Proposta Terza a servizio dell'emissione delle Azioni di Compendio rivenienti dall'eventuale conversione del POC.

15. Modifiche

15.1. Senza necessità del preventivo assenso del Portatore, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi del Portatore e siano esclusivamente a vantaggio dello stesso Portatore e che le stesse gli vengano prontamente comunicate secondo le modalità previste all'articolo 20 (*Varie*).

15.2. Salvo quanto previsto nel precedente capoverso del presente articolo 16 (*Modifiche*), le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente soltanto previo consenso scritto del Portatore.

16. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti del Portatore si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale o alla conversione in azioni, decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili o dalla data in cui il diritto di conversione può essere esercitato.

17. Regime fiscale

Sono a carico del Portatore le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili ai Titoli e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

18. Legge applicabile e giurisdizione

18.1. Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

- 18.2. Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente ed il Portatore sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

19. Interpretazione

- 19.1. Salvo per quanto diversamente indicato, i riferimenti agli Articoli e ai Paragrafi si intendono agli articoli e ai paragrafi del presente Regolamento.
- 19.2. Le rubriche degli articoli ed i titoli degli allegati sono stati inseriti esclusivamente per facilità di consultazione e non dovranno essere presi in considerazione ai fini dell'interpretazione di quanto ivi previsto.
- 19.3. I termini "qui di seguito", "nel seguito" e altre simili espressioni utilizzate nel Regolamento, si riferiscono al medesimo nel suo complesso e non ad uno specifico articolo o parte di esso.
- 19.4. I termini definiti con la lettera maiuscola hanno, nell'ambito del presente accordo, il significato loro attribuito ai sensi del presente Regolamento.

20. Varie

- 20.1. Salvo diversa disposizione applicabile, anche ai sensi del presente Regolamento del Prestito, tutte le comunicazioni dell'Emittente al Portatore saranno considerate come valide se effettuate mediante comunicazione effettuata a mezzo PEC al Portatore all'indirizzo da quest'ultimo separatamente comunicato all'Emittente.
- 20.2. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il presente Regolamento e le previsioni in esso contenute non pregiudicano e non hanno alcuna efficacia novativa, estintiva o modificativa rispetto a qualsiasi altro patto, contratto o convenzione eventualmente intercorso tra le Parti, o tra terzi nell'interesse delle Parti, anche prima della sottoscrizione e/o adozione del presente Regolamento, che permarranno in pieno vigore tra le Parti a tutti gli effetti di legge anche dopo la stipula e/o l'adozione del presente Regolamento.
- 20.3. Le Parti convengono che il presente Regolamento è da ritenersi un contratto aleatorio ai sensi degli articoli 1448 Cod. Civ. e 1469 Cod. Civ.; pertanto, le Parti convengono esplicitamente che i rimedi previsti dagli articoli 1448 Cod. Civ., 1467 Cod. Civ. e 1468 Cod. Civ. non siano allo stesso applicabili.
- 20.4. La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli comporta la piena accettazione di tutte le condizioni definite nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e statutarie vigenti in materia.
